

# **COMUNE DI CAMPOFRANCO**

( Provincia di Caltanissetta )

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA AZIENDALE**

**(ai sensi e per gli effetti dell'Art. 12 del D.P.R. n. 347/83)**

Approvato con Deliberazione di G. M. n. 10 del 18/2/2005,  
come modificato ed integrato con Deliberazione di G. M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **ART. 1 – ISITUZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA**

Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste ai dipendenti, questa Amministrazione Comunale istituisce il servizio di mensa secondo la modalità e i criteri del presente Regolamento.

### **ART. 2 – REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA**

Il servizio sarà realizzato, non avendo il Comune una propria mensa, stipulando apposito contratto con società che gestiscono servizi sostitutivi di mensa, mediante l'utilizzo di "buoni pasto".

### **ART. 3 – STIPULA DI CONTRATTO D'APPALTO**

Il Comune di Campofranco dovrà stipulare contratto d'appalto (nelle forme previste dalla normativa vigente) con operatori del settore della ristorazione collettiva che gestiscono servizi sostitutivi di mensa mediante la fornitura di buono pasto a prezzo determinato, spendibili presso diversificati punti di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, self-service etc.) scelti tra quelli gestiti direttamente o selezionati dagli operatori medesimi e con essi convenzionati, previa approvazione dell'Ente appaltante.

Le condizioni saranno specificate nell'apposita convenzione che verrà stipulata;

### **ART. 4 – PERSONALE CHE HA DIRITTO ALLA MENSA**

Al servizio mensa, di cui all'art. 2, accede solo il personale che effettua orario lavorativo articolato su 5 giorni con almeno due rientri settimanali obbligatori con intervalli di non più di due ore e che effettua l'intero orario di lavoro previsto nella giornata.

Resta escluso quel personale che già usufruisce di pasti gratuiti in rapporto alle attività svolte ed ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 263/87.

Sarà cura dell'Ufficio Personale procedere alla consegna dei buoni pasto con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze effettuate nel mese precedente.

Non viene concesso il buono pasto in occasione di prestazioni straordinarie, in quanto limitato ai soli rientri settimanali d'ufficio, se non rimborsato dagli Organi che hanno indetto il ricorso allo straordinario, come ad esempio, le consultazioni elettorali.